

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1818)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1971 (V. Stampato n. 3429)

d'iniziativa del deputato MERLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 luglio 1971*

**Integrazione e modifica della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
concernente la navigazione da diporto**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 50 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono aggiunti i seguenti commi:

« Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, può condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 25 e fino a 50 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, purchè presenti alla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione risiede, domanda intesa a sostenere l'esame

previsto dall'articolo 20, punto *d*) della presente legge.

L'esame, fermi restando i prescritti requisiti personali, deve essere sostenuto entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.